



PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)



INDICE

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento;**
- Articolo 2 - Presupposto del Canone;**
- Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale;**
- Articolo 4 - Zone del territorio provinciale;**
- Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni;**
- Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.**

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

- Articolo 7 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione;**
- Articolo 8 - Attivazione del procedimento amministrativo;**
- Articolo 9 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo;**
- Articolo 10 - Istruttoria della domanda;**
- Articolo 11 - Conclusione del procedimento;**
- Articolo 12 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione e contenuto dell'atto;**
- Articolo 13 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione;**
- Articolo 14 - Condizioni delle concessioni e autorizzazioni;**
- Articolo 15 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni;**
- Articolo 16 - Rinnovo della concessione/autorizzazione;**
- Articolo 17 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione;**
- Articolo 18 - Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione;**
- Articolo 19 - Decadenza e estinzione dalla concessione/autorizzazione;**
- Articolo 20 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni;**

- Articolo 21 - Occupazioni d'urgenza;**
- Articolo 22 - Deposito cauzionale e restituzione;**
- Articolo 23 - Fondo di garanzia;**
- Articolo 24 - Disposizioni contro la mafia;**
- Articolo 25 - Occupazioni abusive;**
- Articolo 26 - Diritti di istruttoria e spese;**

TITOLO TERZO

PRESCRIZIONI TECNICHE

- Articolo 27 - Costruzione e soppressione dell'accesso carrabile;**
- Articolo 28 - Prescrizioni tecniche per l'occupazione del sottosuolo stradale;**
- Articolo 29 - Trasporti eccezionali;**
- Articolo 30 - Cartelli pubblicitari;**
- Articolo 31 - Obblighi di concessionari di determinati servizi;**

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE

- Articolo 32 - Soggetto tenuto al pagamento del canone;**
- Articolo 33 - Oggetto del canone;**
- Articolo 34 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie;**
- Articolo 35 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni;**
- Articolo 36 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere;**
- Articolo 37 - Regole per la quantificazione del Canone;**
- Articolo 38 - Riduzioni del Canone;**
- Articolo 39 - Esenzioni per legge e regolamentari;**
- Articolo 40 - Modalità e termini per il versamento;**

TITOLO QUINTO

ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 41 - Accertamento;

Articolo 42 - Sanzioni e indennità;

Articolo 43 - Riscossione coattiva;

Articolo 44 - Interessi;

Articolo 45 - Rimborsi;

Articolo. 46 - Funzionario responsabile;

Articolo 47 - Contenzioso;

Articolo 48 - Disposizioni finali e transitorie.

ALLEGATO A - Classificazione delle strade Provinciali

ALLEGATO B - Tariffe ed elencazione dei coefficienti

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1.** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato **Canone** e istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
- 2.** Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).
- 3.** Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere (e le esposizioni pubblicitarie) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Foggia, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
- 4.** Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A e B.
- 5.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia. Pertanto, con riferimento alla titolarità dell'entrata, vista l'assorbente del canone a titolo di messaggio pubblicitario rispetto a quello per l'occupazione del suolo, il soggetto beneficiario del gettito è quello che rilascia l'autorizzazione per il messaggio pubblicitario e a nulla rileva la titolarità della strada. Ne consegue che per la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019, il pagamento del Canone è dovuto al comune anche se la diffusione del messaggio pubblicitario ha luogo in centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, mentre è comunque dovuto alla Provincia all'esterno dei centri abitati.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso.

b) per **“occupazione”** si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da

balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicchè il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

3. Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada, fatta salva la fattispecie di occupazione per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario il cui Canone è dovuto al Comune. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Puglia e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale , per la compiuta determinazione del **Canone**, è suddiviso nelle categorie) A e B, come da allegato "A" al presente regolamento e consultabile nel sito istituzionale dell'Ente www.provincia.foggia.it. [Ad ognuna delle zone è applicata una diversa tariffa per la determinazione del canone;](#)

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. **Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.**

3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.

4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 6

Durata delle concessioni ed autorizzazioni.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:

- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate; per gli accessi e passi carrabili permanenti; per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti.
- 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi

dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno).

4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate al successivo art.16, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto dal successivo art.17 del presente regolamento.

6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i

Articolo 8

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia (Settore Viabilità – Concessioni), per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti (in

quest'ultimo fatta salva la fattispecie di occupazione per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario la cui autorizzazione è rilasciata dal Comune stesso).

2. La domanda in bollo, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada (denominazione e progressiva chilometrica della strada Provinciale con l'indicazione del lato dell'intervento "destra o sinistra", esatta indicazione della località interessata con richiami e dati catastali), o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;

c) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno espresso, senza riserva alcuna, del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle leggi in vigore e a tutte le altre norme che la Provincia di volta in volta intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta per la tutela del pubblico transito e del demanio stradale, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

g) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base a quanto previsto dal successivo art 26 del presente regolamento.

h) la sottoscrizione analogica o digitale del predisposto modello da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata da un progetto contenente grafici, disegni, relazione tecnica, conformi alle norme di legge in materia. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico qualora richiesti dall'ufficio.
5. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati mediante raccomandata a.r. ovvero in formato digitale a mezzo pec sottoscritte con firma digitale del richiedente. Le domande, indirizzate all'Ufficio competente: Settore Viabilità-Servizio concessioni, vanno inviate al protocollo dell'Ente, sito in Foggia, alla Via Telesforo, 20 – 71122; PEC. protocollo@cert.provincia.foggia.it).

Articolo 9

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, fatte salve le circostanze previste dalla legge e dal successivo art. 10.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 10

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.8, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima raccomandata, o posta elettronica certificata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il

periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, quindi provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti (Servizio viabilità – Responsabile della strada) per l'acquisizione di specifico nulla osta e relazione tecnica dettagliata in relazione alle eventuali concomitanti attività in corso o programmate nel tratto stradale interessato dai lavori oggetto di autorizzazione o concessione. L'ufficio competente dovrà esprimersi con comunicazione da trasmettere al responsabile nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Inoltre, il responsabile del procedimento si avvarrà dell'ufficio di manutenzione stradale ai fini della puntuale sorveglianza e della verifica circa la regolare esecuzione dei lavori, nonché nella fase di collaudo degli stessi. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, inoltre, accertata la regolare esecuzione degli stessi, il servizio competente provvederà alla redazione di apposito rapporto-attestazione da trasmettersi al responsabile del procedimento per le procedure relative allo svincolo del deposito cauzionale o alla liberatoria da analoghi vincoli.

6. Fermo restando quanto sopra precisato, la domanda di concessione, prima dell'istruttoria e comunque su specifica richiesta dell'ufficio competente da formularsi e inviarsi nei modi e termini di legge, deve essere corredata dalla attestazione dell'eseguito versamento, a fondo perduto, su c/c postale intestato alla Provincia di Foggia, quale contributo per le spese di istruttoria ed eventuale sopralluogo tecnico. Il non accoglimento della domanda di concessione, da motivarsi nei modi e termini di legge, non dà, in alcun caso, diritto al richiedente di ottenere il rimborso anche parziale delle somme versate per l'istruttoria e l'eventuale sopralluogo tecnico.

Articolo 11

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Ogni copia del Provvedimento rilasciato viene comunicata all'Ufficio competente per la riscossione dei relativi canoni.

Articolo 12

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione e contenuto dell'atto

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio competente (Settore Viabilità – Concessioni), rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

“ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);

“ spese di sopralluogo e istruttoria;

“ deposito cauzionale;

“ pagamento del Canone Unico dovuto;

Detto provvedimento che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni- legittima l'occupazione,

3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria e sopralluogo nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

4. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, commisurata in € 51,65 al mq/ml. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 12 mesi dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

5. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) individuazione specifica dell'area, denominazione e progressiva chilometrica della strada Provinciale con l'indicazione del lato dell'intervento “destra o sinistra”;

b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;

c) l'ubicazione, esatta indicazione della località interessata con richiami e dati catastali e se ricade fuori o dentro il centro abitato;

d) i dati dell'intestatario;

e) il numero della concessione o autorizzazione;

f) la superficie dell'area da occupare, la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari arrotondati per eccesso alle cifre intere) dell'occupazione (per gli accessi/passi carrabili i metri quadrati per il calcolo del canone si determinano moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro convenzionale);

- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata e l'uso specifico cui la stessa è destinata; gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione.

6. Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del richiedente di allegare all'istanza l'attestazione di concedibilità rilasciata dal comune. In tal caso la Provincia provvede nei successivi gg.30 alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia, secondo i termini e le prescrizioni di cui all'art. 38 del presente regolamento. All'avvenuto versamento, l'ente Provincia comunica nei successivi gg. 30 la regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

7. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

8. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

9. Per ciascuna concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, il concessionario dovrà provvedere ad apporre, a pena di decadenza, sul luogo della concessione, entro 10(dieci) giorni dall'inizio dell'occupazione, una targhetta in acciaio zincato delle dimensioni minime di cm 20x15 riportante - incisi con scritta nera su fondo chiaro - gli estremi della concessione.

La targhetta dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione, a cura e spese del concessionario.

Nel caso di passo carrabile, il proprietario è tenuto all'apposizione di segnale "passo carrabile-divieto di sosta" secondo la figura *(di seguito riportata)* Il 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n°495 e s.m.i. realizzato conformemente alle disposizioni regolamentari e soggetto a manutenzione a carico del concessionario.



Denominazione dell'Ente
proprietario della strada.

Numero e anno del rilascio
dell'autorizzazione.

Figura II 78 Art. 120

PASSO CARRABILE

Il segnale indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta.

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare *e di sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico riportato nella concessione* nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, nonché di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Per il rilascio della concessione, il concessionario, dopo la comunicazione di accettazione della domanda ed ammissione alla istruttoria e prima del rilascio dell'atto relativo, previo apposito invito dell'Ente, è tenuto a pagare anticipatamente la prima annualità del canone di occupazione e spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal presente regolamento e dalle successive deliberazioni del competente Organo Provinciale. Se entro trenta giorni il concessionario non vi avrà ottemperato, la domanda di concessione verrà archiviata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.25 (occupazione abusive).

Qualunque sia la data del rilascio della concessione, il canone deve essere corrisposto in ragione dell'intero anno solare. Ottenuta la concessione, il concessionario deve effettuare i lavori entro il tempo fissato nel disciplinare a decorrere dal rilascio della stessa, a pena di decadenza; sono ammesse proroghe in particolari casi documentati.

Inoltre, il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

5. L'atto concessorio, o autorizzatorio, o copia conforme dello stesso deve essere tenuto nel luogo dei lavori ed esibito a richiesta dei funzionari e del personale addetto alla sorveglianza delle strade. Per la mancata presentazione del titolo suddetto si applica la sanzione amministrativa del pagamento della violazione e la sanzione accessoria della sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo 285/92.

- 6.** In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata la mancanza di esso, la sospensione è definitiva e si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge circa il ripristino dei luoghi. Il concessionario è tenuto all'apposizione diurna e notturna ed alla manutenzione della segnaletica prescritta dal "NUOVO CODICE DELLA STRADA" e dal "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA" ed è responsabile per i danni a cose o persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori sollevando l'Ente, i funzionari e il personale addetto alla sorveglianza da qualsiasi responsabilità civile e penale.
- 7.** Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente alla Provincia la variazione di residenza e/o di domicilio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.
- 8.** In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto a farne immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e ad informare la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia e producendo apposita domanda in carta legale (ove dovuta) e versare i relativi diritti dovuti per il rilascio del duplicato del provvedimento.
- 9.** L'atto di concessione non implica, da solo, che il titolare sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, essendo egli tenuto a procurarsi, a cura e sotto la sua responsabilità, tutte le eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, edilizie, ambientali ecc. e che a richiesta dovrà esibire. A tale scopo, l'atto di concessione, a discrezione dell'Ente, può essere subordinato alla preventiva dimostrazione del possesso delle autorizzazioni prescritte.

Articolo 14

Condizioni delle concessioni e autorizzazioni

- 1.** I provvedimenti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono in ogni caso accordati:
- a) fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare in ogni tempo tutti i danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
 - c) con la facoltà dell'Ente di revocarli, modificarli, o imporre altre condizioni in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo al concessionario che non ha diritto alcuno di sollevare ed accampare pretese di compensi e risarcimenti danni. Nel caso poi che per le esigenze della viabilità si renda necessario effettuare modifiche o variazioni della strada, sia altimetriche che planimetriche, qualunque ne sia la natura e l'importanza, esse non daranno mai diritto al concessionario di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati ai lavori eseguiti in dipendenza della

concessione, come non daranno, altresì, mai diritto a pretendere dall'Ente lavori di adattamento, sistemazione od altro che non fossero occorsi prima della concessione stessa;

d) con l'obbligo del concessionario di curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite;

e) con l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore anche per quanto riguarda eventuali opere o depositi su strade o spazi.

2. le concessioni sono sempre revocabili e modificabili quando concorrano giusti motivi e fatte, comunque, salve le eccezioni previste dal legislatore e quanto previsto dall'art. 28 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.

Articolo 15

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite a terzi, pena la revoca del provvedimento.

2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, del passaggio di proprietà cui la concessione e/o autorizzazione si riferisce, allegando l'atto di trasferimento. Fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione con il soggetto subentrante, il concessionario è tenuto al pagamento del canone.

3. Con riferimento esclusivo alle concessioni riguardanti gli accessi stradali, a seguito della comunicazione della cessione della proprietà, attestata con atto di trasferimento del suolo ove ricade l'occupazione, può procedersi d'ufficio alla volturazione della concessione, nelle more della definizione della pratica di subentro.

4. Il nuovo proprietario qualora voglia avvalersi e mantenere la concessione e/o autorizzazione è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Ente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione. In mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

Il nuovo titolare qualora intenda rinunciare, dovrà inoltrare apposita comunicazione al Settore Viabilità che ne autorizzerà la rimozione, secondo le modalità previste dal successivo art. 18 del presente regolamento.

5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale

occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

6. Se il concessionario è una persona giuridica, in caso di fusione societaria per unione o incorporazione, è onere della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, stante quanto previsto dall'art. 2504 bis del cod. civile, attivarsi entro 30 giorni dall'atto di fusione per il rilascio di una nuova concessione. Il nuovo soggetto giuridico è comunque obbligato al pagamento del canone dalla stipula dell'atto di fusione o incorporazione;

7. La nuova concessione in favore del soggetto subentrante è rilasciata con provvedimento del competente Ufficio Concessioni Stradali- Settore Viabilità.

Il nuovo concessionario è obbligato a versare le eventuali somme relative alle spese di istruttoria, nonché al pagamento del canone ed ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione e/o autorizzazione.

Articolo 16

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi e copia della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare e copia delle ricevute di pagamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, riferite alle ultime tre annualità.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 17

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione

1. La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca è disposta dalla stessa Autorità che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e con il

preavviso minimo di 15 (quindici) giorni- fatti salvi gli obblighi a carico del concessionario.

3. La revoca della concessione e/o autorizzazione concernente l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della somma pagata in anticipo, senza interessi.

Articolo 18

Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione e/o autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

4. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'atto di concessione e/o autorizzazione e non provvede al ripristino dello stato dei luoghi, previa autorizzazione, qualora ciò sia necessario per la esecuzione di opere sulla strada o sue pertinenze.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 12, comma 4.

Articolo 19

Decadenza e estinzione dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione – oltre che nei casi specificati nel presente regolamento- si verifica anche nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione, o il relativo provvedimento di variazione); violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.)
- violazione di norme in materia paesaggistica, urbanistica, ambientale, ecc.;
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
- altre fattispecie eventualmente indicate nell'atto di concessione.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte della persona fisica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) l'estinzione della persona giuridica. Nei casi in cui la persona giuridica concessionaria è oggetto di fusione societaria per unione o incorporazione, è onere della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, stante quanto previsto dall'art. 2504 bis del cod. civile, attivarsi entro 30 giorni dall'atto di fusione per il rilascio di una nuova concessione;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo effettivo di occupazione.

Articolo 20

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 21

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza ed emergenza, o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun ritardo, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali casi l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e segg. del D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii;
- b) dare immediata comunicazione, in forma scritta, al competente servizio provinciale;

- c) presentare la domanda per il rilascio di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo **all'inizio dell'occupazione**.
2. In casi eccezionali e di comprovata urgenza, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1, è consentito, nelle more del perfezionamento amministrativo della pratica, il rilascio, da parte del Dirigente del Settore Viabilità-concessioni, a mezzo di proprio atto, dell'autorizzazione provvisoria all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché della concessione per l'esecuzione dei relativi lavori.
3. L'autorizzazione provvisoria viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con la dichiarazione esplicita, da parte del richiedente, dell'assunzione, a suo completo ed esclusivo carico e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per la Provincia, e tutto il suo personale comunque interessato, di tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'autorizzazione medesima.
4. L'autorizzazione in questione ha validità per 10 gg. naturali e consecutivi e non è rinnovabile; entro tale periodo deve essere perfezionato l'iter amministrativo per il rilascio della concessione/autorizzazione definitiva. In caso di mancato perfezionamento dell'atto autorizzativo, l'autorizzazione provvisoria si intenderà decaduta senza alcun onere per l'amministrazione e con l'onere per il richiedente, del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, sono applicate e dovute le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 22

Deposito cauzionale e restituzione

1. In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile dell'Ente o a terzi, o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, dovrà essere effettuato il versamento di un deposito cauzionale, per inadempienze dovute al ripristino della strada o del suolo interessati, in numerario, in fruttifero, o mediante costituzione di una polizza fidejussoria. con validità adeguata al caso, secondo quanto fissato dall'Ente; a titolo cautelativo e a garanzia per inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'Ente sia di terzi danneggiati, dovrà essere prestata fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al tipo di lavori, secondo quanto fissato dall'Ente.
2. Tali depositi saranno rimborsabili:
- non prima di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori qualora gli stessi abbiano comportato la manomissione del corpo stradale;

- non prima di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori nei casi in cui non vi sia stata tale manomissione.

3. Per le concessioni e/o autorizzazioni temporanee inerenti la posa di condotte irrigue o similari in banchina o su pareti stradali o nella fascia di rispetto, dovrà essere rilasciato dall'utente per l'intera durata della concessione e/o autorizzazione un deposito cauzionale a garanzia della rimozione dell' impianto e di ogni altra prescrizione ai fini del ripristino dello stato dei luoghi , da restituire al termine della concessione e/o autorizzazione, previa determinazione della Provincia.

Articolo 23

Fondo di garanzia

1. Per gli Enti o Società che svolgono servizio di pubblico interesse, in sostituzione dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo, si potrà concordare, previo parere favorevole e quantificazione dell'Ufficio Tecnico, la costituzione, nei modi e nei termini di legge, di un fondo di garanzia adeguato ai rispettivi programmi di lavoro, fondo da costituirsi con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Detto fondo è soggetto ad integrazione nell'eventualità che l'Amministrazione sia costretta a prelevare somme sia per il ripristino di opere non eseguite nei termini o non eseguite a regola d'arte o per riconosciuti e tuttavia non corrisposti indennizzi a terzi danneggiati.

2. La restituzione del deposito sarà effettuata esaurite tutte le formalità predette.

Articolo 24

Disposizioni contro la mafia

1. Ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 contro la mafia non possono ottenere concessioni su beni demaniali, allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione.

2. Si richiederà, quindi, all'atto della richiesta di pagamento, per coloro che esercitino attività imprenditoriale, anche la certificazione antimafia. Ove necessario, l'Ente si riserva la facoltà di valutare l'applicabilità delle disposizioni di cui al DPR 252/98.

Articolo 25

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione anche nelle fasce di rispetto e quelle scadute e non rinnovate ovvero quelle effettuate in difformità dalle relative prescrizioni sono considerate abusive.
2. L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.
3. L'occupazione abusiva permanente, realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, si presume effettuata dal 1° Gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art. 42 del presente regolamento.
5. Qualora l'occupazione non sia autorizzabile in sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, successivamente all'applicazione della sanzione, si provvede, ai sensi dell'art. 211 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni, a dare corso alla procedura di ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge e, in caso di inadempimento, all'esecuzione in danno.

Articolo 26

Diritti di istruttoria e spese

Per i diritti e spese da applicarsi e riscuotere per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e per modifiche alle stesse già rilasciate (rinnovo, subentro, ecc.) riferite ad occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applicano i seguenti importi:

- a) per spese di istruttoria pratica € 33,42
- b) per spese di sopralluogo tecnico € 33,42
- c) per spese di carte da bollo e registrazione atti (in conformità delle misure vigenti al momento del rilascio);
- d) per spese di rinnovo e subentro di concessioni per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere per impianti relativi alla produzione da energie rinnovabili e telefonia mobile € 530,50;
- e) per spese di rinnovo e subentro di autorizzazioni agli accessi e allacci idrico-fognante o condotte irrigue € 66,84.

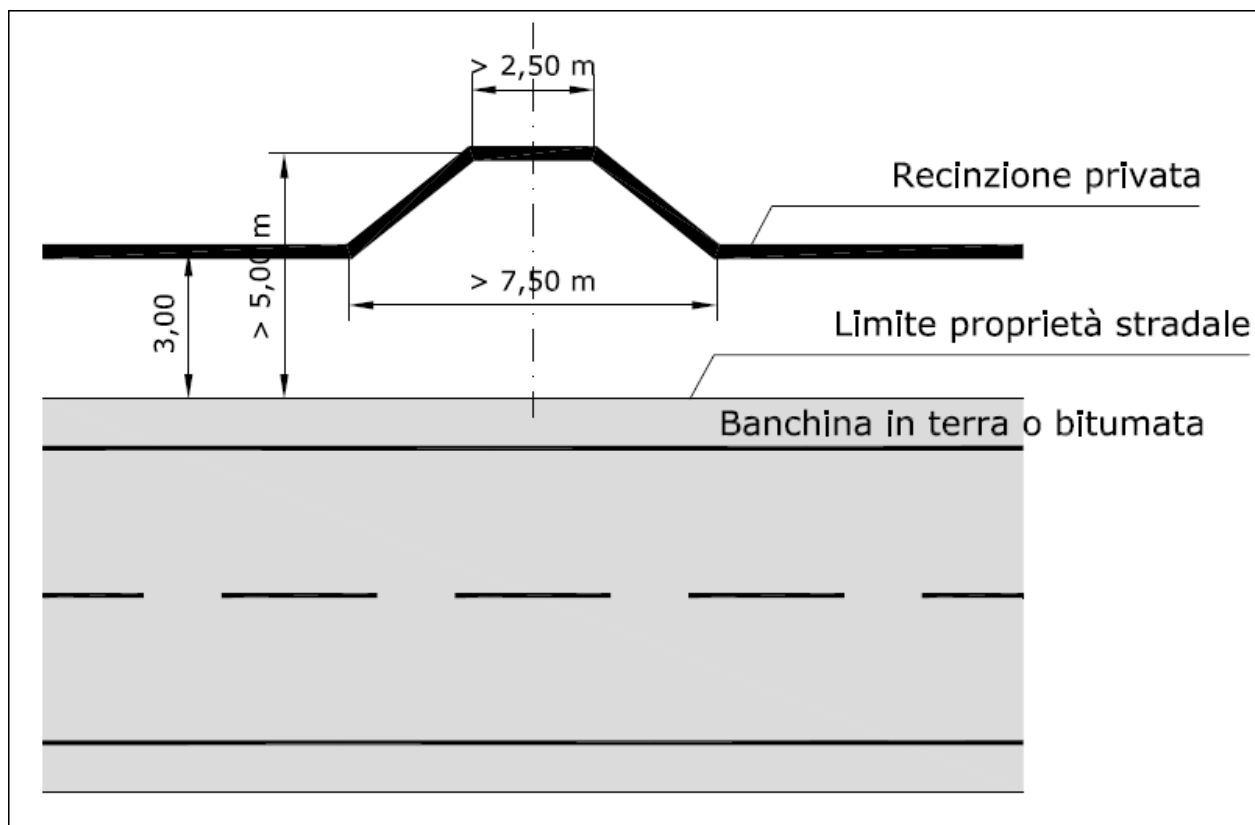
TITOLO TERZO

PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 27

Costruzione e soppressione dell'accesso carrabile

- 1.** Se la strada non è fiancheggiata da cunetta, il passaggio va sistemato con platea in calcestruzzo o con lastroni di pietra da taglio, e l'adiacente banchina stradale sistemata con calcestruzzo di classe Rck 250 dello spessore di cm. 20 secondo le sagome di norma (con pendenza trasversale in rettilineo del 2,5- 3% e in curva uguale a quella dell'adiacente corsia).
- 2.** Se la strada è fiancheggiata da cunetta, il tombino in corrispondenza di ogni vano di accesso deve avere platea sponde e copertura in calcestruzzo di classe Rck 250, dello spessore minimo di cm. 20, e dovrà essere realizzato in modo tale che il cavalcafosso risulti a raso della banchina stradale, senza alterare le caratteristiche planoaltimetriche della sede stradale.
- 3.** Il tombino sottostante al cavalcafosso deve essere di sezione uguale a quella della cunetta, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane e deve essere conservato in buono stato di manutenzione ed espurgato dopo ogni pioggia a cura e spese del concessionario, ed è tassativamente vietato costruire il cavalcafosso con tubolare in fibrocemento o di altra materia.
- 4.** Il viale di accesso alla strada provinciale deve conservare invariata la morfologia del terreno circostante e, per un tratto di almeno 50 metri, ove possibile, deve essere opportunamente pavimentato. In particolare dovrà obbligatoriamente impiegarsi una pavimentazione impermeabile (preferibilmente in conglomerato bituminoso steso a caldo), laddove i terreni siano sopraelevati rispetto alla pubblica strada.
- 5.** In ogni caso l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti occorrenti per impedire il deflusso delle acque piovane, e il riversarsi di detriti e fango sulla stessa sede stradale o in cunetta.
- 6.** In mancanza dovrà essere diffidato ad adottarli, a pena della revoca della concessione e quindi, della chiusura del passo carrabile.
- 7.** Si farà, comunque, riferimento al D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni (D.L.vo 10.09.1993 n. 360) e del suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1996 n. 495 ed ogni altra normativa legislativa e regolamentare successiva.
- 8.** Nel caso in cui il concessionario voglia chiudere l'accesso, deve ripristinare, la strada. ed eliminare tutte le opere effettuate chiedendo preventivamente alla Provincia il permesso, che sarà accordato e nel quale verranno riportate le relative prescrizioni particolari
- 9.** Ai fini della sicurezza della viabilità e ai sensi dell'art. 3 comma I punto 37 del Codice della Strada, gli accessi carrabili dovranno avere le dimensioni minime riportate nel seguente grafico:



10. L'individuazione e delimitazione del vano dovrà essere realizzata mediante cancello o manufatto similare o, almeno con catenella sorretta alle estremità da due paletti. A delimitazione di ogni vano d'accesso dovranno essere installati delineatori di accesso di cui alla Fg. II 469 art. 174 lettera F del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e tracciata eventualmente segnaletica orizzontale secondo specifiche prescrizioni dell'Ente.

11. Inoltre, dovrà essere apposta, a cura e spese dell'utente sul cancello, o comunque in posizione ben visibile, una targa metallica aventi le caratteristiche descritte nel precedente art. 12.

Articolo 28

Prescrizioni tecniche per l'occupazione del sottosuolo stradale

1. Salvo prescrizioni specifiche correlate a insindacabili ragioni tecniche finalizzate alla manutenzione del patrimonio e alla sicurezza stradale, nelle occupazioni del sottosuolo stradale sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme – da applicarsi a seconda dei casi – individuate tra quelle di cui agli artt. 21, 25, 27, 28, del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., agli artt. da 30 a 43

e 65, 66, 67 e 69 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dal Servizio Provinciale preposto alla manutenzione delle strade, ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate, ecc.).

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.

3. Tutti i manufatti interessati devono essere ripristinati a perfetta regola d'arte.

4. I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non devono ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere all'orlo immediato trasporto a rifiuto o il sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali reinterri.

5. Tutti i materiali e i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere all' caratteristiche generali, fisiche, chimiche, e meccaniche contemplate dai capitolati stradali in uso presso l'Amministrazione Provinciale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spese del concessionari, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno.

6. Per impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:

a) gli scavi, ove longitudinali, dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale dovranno avere profondità maggiore o uguale a quella che sarà stabilita di volta in volta e larghezza minore o uguale da stabilirsi di volta in volta, salvo in superficie ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;

b) il reinterro, dell'altezza finita di meno di cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito COI sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;

c) sullo stesso dovrà realizzarsi una massiciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm. 5) dello spessore finito di cm 25 dopo, o quanto prima possibile, previa spalmatura della superficie con Kg. 1,200/mq di emulsione bituminosa, con binder a caldo di tipo chiuso, di costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con material diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato presegnalato a norma degli articoli su richiamati dal vigente Codice della strada e suo Regolamento di attuazione;

d) ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservando ne continuità forma e compattezza;

e) l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere

comunicati dagli interessati nella forma prescritta al successivo comma 13;

- f) lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) per il tempo da stabilirsi di volta in volta si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi da eseguire entro i giorni da stabilirsi di volta in volta, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore alla misura da stabilirsi di volta in volta od anche superiore ove le lesioni e deformazioni frattanto formatesi all'intorno dello scavo si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità maggiore di cm. 3 , con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappeti no di usura manomesso impiegando idoneo conglomerato bituminoso da stendere a caldo con vibrofinitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione planoaltimetrica della restante carreggiata non manomessa;
- g) la segnaletica orizzontale, ove preesistente e manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui alle precedenti lettere c) ed f).

7. Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo:

- a) lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm. 20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
- b) il reinterro, qui da portarsi finito sino a meno cm. 20 dal piano dell' adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel precedente 6 comma, lett. b), successivamente si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck maggiore di 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
- c) lungo gli incroci con strade bituminose si dovrà operare come per il precedente comma 6;
- d) ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinato mediante fresatura profonda cm. 4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck maggiore di 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso con tappetino di usura, stesa a caldo con vibrofinitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.

8. Per impianti entroterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente comma 6, ripristinando però le banchine come al precedente comma 7,

lett. b), ove queste non fossero bitumate.

9. I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui ai commi 6 e 8) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno essere rispettivamente durata, al massimo, di giorni da stabilirsi di volta in volta nella prima fase e di giorni da stabilirsi di volta in volta nella seconda. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al comma 7) essi dovranno avere durata al massimo, di giorni da stabilirsi di volta in volta.

10. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente e, senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmatatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.

11. A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella concessione rilasciata, il concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia (geometra o ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale.

12. Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata, mediante determinazione del Dirigente su segnalazione del Servizio Provinciale Manutenzione Strade, per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni suesposte.

13. La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere comunicate con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (Pec) al Servizio Provinciale di cui al precedente comma, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettera ordinaria o posta elettronica certificata (Pec). Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente, pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quanto altro sancito nei commi 11 e 12 dell'art. 27 del vigente Codice della Strada.

14. Lo stesso Dirigente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proporre revoca o modifica in ogni tempo della concessione rilasciata, come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cessioni dei reinterri, nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

15. A norma dell'art. 25, commi 6 e 7, del vigente Codice della Strada, chiunque non

osservi le prescrizioni indicate nella concessione provvisoria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma così come stabilita dalla vigente normativa.

16. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino alla completa attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI dello stesso Codice della Strada.

17. Di volta in volta l'Ufficio Viabilità stabilirà le eventuali modifiche e prescrizioni che si renderanno necessarie in conseguenza dei lavori afferenti l'attraversamento richiesto. Dette prescrizioni saranno debitamente riportate nell'atto concessorio.

18. E' comunque ammesso, per circostanze di fatto e di luogo risultanti dall'istruttoria tecnica l'impiego di tecnologie innovative per i ripristini.

19. In caso di comprovato mancato rispetto delle prescrizioni tecniche impartite nell'atto concessorio, nonché di omissioni o errori esecutivi, riscontrati anche successivamente allo svincolo della polizza fidejussoria, l'Ente si riserva di addebitare i relativi oneri al concessionario, potendo in ragione della gravità dell'inadempienza e dei correlati effetti disporre la revoca della concessione.

Articolo 29

Trasporti eccezionali

1. Le richieste di autorizzazione ad effettuare transiti eccezionali devono essere presentate al Servizio competente per il rilascio e contenere:

- copia autenticata del libretto di circolazione, completa e leggibile in ogni sua parte;
- indicazione sul libretto di circolazione della avvenuta revisione, per l'anno in corso e con esito favorevole, ai sensi dell'art. 80 del C.d.S.;
- schema quotato del veicolo o convoglio e del suo carico con indicazioni del baricentro di quest'ultimo, attestato da documento probatorio;
- copia di polizza R.C.T. o di attestazione della Società assicuratrice da cui si evinca che il massimale minimo per ogni veicolo componente il convoglio è di € 1.549.370,00 (unmilione cinquecento quarantanovecentosettanta/00);
- dichiarazione relativa alla assicurazione di accertata percorribilità degli itinerari (art. 4 D.M. 23.10.1984);
- ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggior usura delle strade, con la relativa calcolazione, da effettuarsi, per i 7/10 in favore della Regione Puglia-Bari e fotocopia della ricevuta relativa al versamento, per i restanti 3/10, in favore del tesoriere Centrale dello Stato "Entrate A.N.A.S." (Roma);
- indicazione:
 - a) del numero dei trasporti;
 - b) dell'itinerario previsto;
 - c) della lunghezza dell'itinerario;

- d) dell'epoca prevista per l'effettuazione dei trasporti;
 - e) del periodo a cui fa riferimento l'istanza.
- 2.** Ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 1354 del 25.05.1991, per le autorizzazioni di tipo periodico o multiplo rilasciate per trasporti eccezionali, nella richiesta di autorizzazione debbono essere definiti i limiti dimensionali massimi prevedibili del trasporto.
- 3.** Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, sotto la responsabilità dell'autotrasportatore, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico rientrante entro la fascia di variabilità richiesta, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 23.01.1984 e dei limiti di peso fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso che questa non li preveda, dal vigente art. 62 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4.** Per le autorizzazioni singole o multiple rilasciate per trasporti eccezionali, nella richiesta di autorizzazione deve essere definito un limite superiore di peso e/o di dimensioni ed una fascia di variabilità in riduzione, nella misura massima percentuale del 5% del peso e/o delle dimensioni del trasporto. Per la dimensione longitudinale la variabilità in riduzione non deve eccedere il valore m. l,50.
- 5.** Per quanto non previsto, si richiama il D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (artt. 10,61 e 62) e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (artt. da 9 a 20,216, 217 e 218), i Decreti Ministeriali 23.01.1984,14.12.1984 e 27.02.1985 dei Ministeri dei LL.PP. e dei Trasporti, nonché tutte le correlate disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 30

Cartelli pubblicitari

- 1.** Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione di cui sopra deve presentare la relativa domanda in carta legale presso l'Ufficio Concessioni di questo Ente, allegando:
- a. un'autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 04/01/1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità; un bozzetto a colori, preferibilmente in scala 1:25, riprodotto fedelmente (anche caratteri delle lettere), il mezzo pubblicitario che si intende installare. Possono essere allegati anche più bozzetti diversi purché relativi ad una sola strada;
 - c. una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione. Al riguardo dovrà essere specificato nella domanda se si intende installare il mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale (se possibile) o all'esterno di essa, su suolo privato, nel qual caso dovranno

essere indicati anche i dati catastali e le generalità e domicili dei proprietari e dell'eventuale mezzadro o fittavolo. Ai fini della esatta individuazione, dell'Ufficio competente, del posizionamento prescelto, ove nelle vicinanze non sussistono manufatti facilmente individuabili, né lungo la strada cippi o altri segnali di progressive distanziometriche, in tal caso occorrerà misurare e comunicare sulla stessa domanda le distanze in metri che dovrebbero intercorrere fra il mezzo pubblicitario ed i due segnali stradali subito ad esso precedente e seguente;

d. ricevuta del versamento, da effettuare a fondo perduto, per spese istruttoria e sopralluoghi, come previsto dall'art.26 del presente regolamento (causale da trascrivere per legge negli appositi spazi).

e. ricevuta del versamento del canone per i tre anni della durata della autorizzazione.

2. L'Ufficio ricevente la domanda e i suddetti allegati, restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

3. L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi concede o nega l'Autorizzazione motivando il diniego. Detta normativa é conforme all'art. 23 del Vigente Codice Stradale e agli articoli 48, 49 51 e, ove il caso, 52 del Regolamento dello stesso C. della Strada.

4. L'Autorizzazione al collocamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.

5. Per quanto non espressamente specificato si farà riferimento alle autorizzazioni di volta in volta rilasciate e a quanto precisato dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10/09/93 n. 360 e dagli artt. 47 a 59 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

6. Ai fini del Canone la valutazione della superficie di occupazione sarà dedotta in mq. a vista ovvero larghezza e altezza del cartello, qualunque sia la loro posizione di impianto. Ne consegue che in questi casi (ossia quando il cartello è da installare su suolo pubblico) l'utente dovrà produrre bozzetto in scala adeguata dal quale risultino le due dimensioni sia del cartello che dei sostegni e relative fondazioni, nonché il posizionamento dell'impianto di che trattasi. Nel caso di esposizione bifacciale del cartello, il canone andrà determinato per ogni singola facciata.

Articolo 31

Obblighi di concessionari di determinati servizi

1. Con espresso riferimento all'art. 28 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285, così come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 10.09.1993 n. 360, e all'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di

osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione;

b) qualora, per comprovate esigenze della viabilità, si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, le opere e gli impianti esercitati dai soggetti indicati al punto I, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

2. Quando si verificano le condizioni di cui al comma precedente la Provincia indica, con determinazione del dirigente del Settore viabilità, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indica ai concessionari, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini entro cui le predette prescrizioni devono essere eseguite ed i relativi lavori da effettuare, con la eventuale fissazione di penali nell' ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non vengano rispettivamente osservate ed effettuati nei termini indicati dalla Provincia questa procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al concessionario la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

4.

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 32

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Foggia dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, è dovuto integralmente dal primo soggetto titolare della concessione/autorizzazione, residuando in capo allo stesso il diritto di rivalsa , per quota parte, nei confronti dei cointestatari della autorizzazione e del suolo ove insiste l'accesso.

In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 33

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dal presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché l'istallazione di impianti pubblicitari

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono soggette alla imposizione provinciale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fatti salvi gli impianti di esposizione pubblicitaria il cui canone è dovuto ai comuni come precisato agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni è, in tali tratti di strade provinciali, di competenza del Comune previo nulla-osta dell' Amministrazione Provinciale.

5. In coerenza anche con quanto previsto dall'art.26, comma 3 (nota 2), del D.L.vo 285/92 e s.m.i., sono soggette all'imposizione, da parte dei Comuni, le occupazioni di qualsiasi natura (compreso le esposizioni pubblicitarie) effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del Comune con più di 10.000 abitanti, sempre che questi ultimi abbiano provveduto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L.vo suddetto, alla delimitazione del centro abitato.

Articolo 34

Particolari tipologie e criteri di determinazione della

relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Passi carrabili - accessi.

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

- a) listoni di pietra od altro materiale;
- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
- c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
- d) muretti d'ala;
- e) smussi nel marciapiede.

Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere con condutture, cavi ed impianti in genere.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi, condutture, antenne e tralicci, effettuata da aziende erogatrici di pubblici servizi

per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Costituiscono autonome occupazioni rispetto a quella indicata al co.2, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da soggetti privati e calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensioni (lunghezza e larghezza) in metri quadrati, secondo le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico riportate nel presente Regolamento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.

c) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e tabacchi.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e tabacchi, oltre al canone annuo relativo all'accesso stradale determinato ai sensi del presente Regolamento, è dovuta una maggiorazione in base alle soggezioni che derivano all'area o allo spazio, e/o al valore economico e/o al vantaggio che l'utente ne ricava, in relazione alla categoria di Strada Provinciale su cui insistono come da seguente tabella:

Ad impianti carburanti con fronte strada superiore a ml. 60	Cat. A € 371,35	Cat. B € 265,25
Ad impianti carburanti con fronte strada fino a ml. 60	Cat. A € 265,25	Cat. B € 212,20
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di bar o ristorazione	Cat. A € 53,05	Cat. B € 37,14
Incremento per presenza di struttura ricettiva (albergo, motel, ecc)	Cat. A € 106,10	Cat. B € 84,88

Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di manutenzione automezzi (officina meccanica, gommista, ecc)	Cat. A € 53,05	Cat. B € 37,14
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di autorimesse in forma d'impresa ed autolavaggi	Cat. A € 106,10	Cat. B € 74,27
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi per la distribuzione dei tabacchi	Cat. A € 10,61	Cat. B € 8,49

Gli importi sono soggetti annualmente ad aggiornamento ISTAT, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A)Occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B)Spettacoli viaggianti.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

C) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 35

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
2. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) **classificazione** in (*Zone– Categorie*) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade" in **Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) **superficie dell'occupazione**, espressa in metri quadrati o metri lineari (per gli attraversamenti aerei) con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) **durata dell'occupazione**;
 - d) **tipologia e finalità dell'occupazione**, come evidenziato nella tabella di cui all'**Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 36

Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e come precisato al precedente art. 35 comma 1, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad **€ 30,00**;
2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto.
3. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad **€ 0,60**.
4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della zona occupata, della tipologia e finalità dell'occupazione, nonché del principio dell'invarianza del gettito di cui al comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell'**Allegato B** al presente regolamento.
5. Le tariffe finali-base per metroquadro (o per metri lineari per gli attraversamenti aerei) per durata e tipologia di occupazione sono indicate sempre nel prospetto di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

6. I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Provincia, sono quelli indicati nell'**alleg.B** al presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera del Consiglio o decreto Presidenziale. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.

7. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

8. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 37

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge, tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento, modificata tramite il **coefficiente di conversione invarianza gettito** tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, così da tendere all'invarianza x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade x coefficiente specifico per tipologia e finalità dell'occupazione x metri quadri (o metri lineari per gli attraversamenti aerei).

Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, la durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tariffa si determina comunque in anni solari interi, considerando come annuale anche il periodo dell'ultimo anno qualora inferiore a 365 gg.

2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento, modificata tramite il **coefficiente di conversione invarianza gettito** tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, così da tendere all'invarianza, x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade x coefficiente specifico per tipologia e finalità dell'occupazione x metri quadri (o metri lineari per gli attraversamenti aerei).

Articolo 38

Riduzioni del Canone

Il canone, come determinato dall' articolo 37 del presente regolamento viene ridotto come segue nei diversi casi:

1. per le occupazioni realizzate per finalità politiche, dell'80 %;
2. per le occupazioni realizzate per finalità culturali, dell'80 %;
3. per le occupazioni realizzate per finalità sportive, dell'80 %.
4. per le occupazioni realizzate da associazioni, onlus ecc. per attività senza scopo di lucro, dell'80%.
- 5.

Articolo 39

Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola e fognanti;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del presente articolo:

- a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di

- carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi;
- b) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;

Articolo 40

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 30 aprile.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all'art.3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia (o per gli nel caso di impianti pubblicitari al Comune) deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con delibera di Consiglio o Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per motivate esigenze.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO QUINTO

ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISSOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 41

Accertamento

1. La Provincia controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla

correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato, Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. In caso di parziale o omesso versamento, la Provincia provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti tenuti al versamento del Canone, di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

3. L'atto di cui al comma 2 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

4. Per le occupazioni abusive, anche il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

5. La Provincia può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del Canone, ai sensi della lettera b) comma 5) dell'art.52 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 42

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive, definite dall'art. 25 del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate

con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 43 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari all'ammontare del canone. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni.

Articolo 43

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 44

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 45

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 10,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute allo stesso titolo.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 46

Funzionario responsabile

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al Canone; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 47

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 48

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO A - Classificazione delle strade provinciali

ALLEGATO B - Tariffe e dei coefficienti moltiplicatori